

**CODICI ANNOTATI**  
**ERRATA CORRIGE**

**CODICE DELLE**  
**LEGGI PENALI SPECIALI**

\*\*\*

## Rifiuti

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 88). - Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)**

### **Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi <sup>(4)</sup>**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. <sup>(3) (2)</sup>

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. <sup>(2)</sup>

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. <sup>(1) (2)</sup>

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea. <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 8, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.

<sup>(2)</sup> A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

<sup>(3)</sup> Il presente comma era stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116).

<sup>(4)</sup> In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 9, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

### **Art. 228 Pneumatici fuori uso**

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale <sup>(1)</sup>.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il

produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso <sup>(2)</sup>.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità <sup>(3)</sup>.

3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso <sup>(4)</sup>.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

<sup>(1)</sup> Comma modificato dall'articolo 32 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 11 agosto 2014, n. 116**.

<sup>(3)</sup> Comma modificato dall'articolo 32 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

<sup>(4)</sup> Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 4 aprile 2012, n. 35**.

\*\*\*

## Stupefacenti

**Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 255). - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (T.U. STUPEFACENTI - JERVOLINO VASSALLI).**

### **Art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope <sup>(1)</sup>.**

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 <sup>(2)</sup>.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà <sup>(3)</sup>.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 <sup>(4)</sup>.

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.] <sup>(5)</sup>

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione <sup>(6)</sup>.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D,

limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà <sup>(7)</sup>.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 <sup>(8)</sup>.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte <sup>(9)</sup>.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona <sup>(10)</sup>.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

<sup>(1)</sup> Rubrica sostituita dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(2)</sup> Comma prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e successivamente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(3)</sup> Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(4)</sup> Comma modificato dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(5)</sup> Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(6)</sup> Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(7)</sup> Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

<sup>(8)</sup> Comma inizialmente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera a), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

<sup>(9)</sup> Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

<sup>(10)</sup> Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94.